SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 127° — Numero 58**

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 11 marzo 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

86A0464 - 86A0465 - 86A1509

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di referendum popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 10 marzo 1986, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione. sul seguente quesito: «Volete voi l'abrogazione degli articoli: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 "Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia"?».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via Populonia n. 1, presso dimensione ecologia.

86A1748

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1985, n. **948.**

Modificazione della denominazione ufficiale della rappresentanza diplomatica permanente presso la F.A.O.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1970, n. 1311, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 16 febbraio 1971, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 1971, veniva istituita in Roma una rappresentanza diplomatica permanente presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (F.A.O.), con rango di ambasciata;

Considerata l'esigenza di modificare la denominazione ufficiale della rappresentanza di cui al comma precedente in modo da farla corrispondere alle nuove competenze attribuite alla missione diplomatica di cui trattasi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 1985;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

A decorrere dal 1° gennaio 1986, la denominazione ufficiale della missione diplomatica di cui alle premesse — istituita in Roma, con rango di ambasciata a decorrere dal 1° gennaio 1971 — viene modificata da «rappresentanza diplomatica permanente presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (F.A.O.)» a «rappresentanza diplomatica permanente presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (F.A.O.) e il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (I.F.A.D.)».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1986
Registro n. 2 Esteri, foglio n. 267

86G0221

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 3 marzo 1986.

Procedure di autorizzazione dei servizi aerei regolari interregionali di linea tra gli Stati membri della Comunità economica europea.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, istitutiva della Direzione generale dell'aviazione civile nell'ambito del Ministero dei trasporti;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 213 che all'art. 1, ultimo comma, stabilisce le modalità di recepimento delle direttive comunitarie;

Vista la direttiva C.E.E. in data 25 luglio 1983 relativa all'autorizzazione di servizi aerei regolari interregionali per il trasporto aereo di passeggeri, con o senza merci e/o posta tra gli Stati membri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1985, n. 869, con cui sulla base delle modalità stabilite dalla legge 13 maggio 1983, n. 213, sono stati istituiti i servizi aerei regolari interregionali di linea tra gli Stati membri della Comunità economica europea;

Considerato che ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1985, n. 869, entro trenta giorni dalla data del suddetto decreto del Presidente della Repubblica il Ministro dei trasporti deve emanare un proprio decreto al fine di stabilire le procedure di autorizzazione di detti servizi per le imprese nazionali di trasporto aereo e per quelle dei Paesi membri della C.E.E. in conformità della direttiva C.E.E. di cui sopra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1979, n. 825, concernente la ristrutturazione di alcuni servizi della Direzione generale dell'aviazione civile;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni del presente decreto si applicano alle procedure di autorizzazione dei servizi aerei regolari interregionali di linea per il trasporto di passeggeri o di passeggeri insieme con posta e/o merci per viaggi che abbiano origine e termine nel territorio europeo degli Stati membri e che siano effettuati:

a) su percorsi superiori ciascuno a 400 km oppure su percorsi inferiori a 400 km nel caso in cui il trasporto

aereo permetta una notevole economia di tempo rispetto al trasporto di superficie a causa di ostacoli naturali quali il mare o le montagne;

b) mediante aeromobili con capacità non superiore a 70 posti o con peso massimo al decollo non superiore a 30 tonnellate, e

c) tra un aeroporto nazionale ed un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro della Comunità economica europea, aperti al traffico aereo regolare internazionale, con esclusione di quelli di prima categoria di cui all'allegato *A* del presente decreto.

Art. 2.

Ai fini del presente decreto:

a) per servizio aereo regolare si intende una serie di voli ciascuno dei quali possieda tutte le seguenti caratteristiche:

1) è effettuato conformemente all'art. 1, a pagamento, in modo che ogni volo sia accessibile al pubblico;

2) è effettuato in modo da assicurare il traffico tra gli stessi due o più punti:

sia secondo un orario pubblicato;

sia con una regolarità o una frequenza tali da costituire una evidente serie sistematica di voli;

b) per servizio aereo interregionale di linea si intende un servizio aereo regolare che può essere autorizzato conformemente all'art. 1;

c) per vettore aereo si intende:

1) una compagnia di trasporto aereo la cui amministrazione centrale e principale sede di attività si trovino nella Comunità, la cui quota maggioritaria di capitale sia detenuta da cittadini di Stati membri e/o da Stati membri e che sia effettivamente controllata da tali persone o Stati, o

2) una compagnia di trasporto aereo che, pur non rispondendo alla definizione di cui al precedente punto 1), alla data del 25 luglio 1983:

abbia la propria amministrazione centrale e principale sede di attività nella Comunità economica europea e nei dodici mesi precedenti alla predetta data abbia fornito nella Comunità economica europea servizi aerei regolari o meno,

o abbia effettuato nei dodici mesi precedenti alla predetta nota servizi aerei regolari fra Stati membri fondati sulla terza e quarta libertà.

I vettori aerei che rispondono ai criteri menzionati nella lettera *c* - 2) sono elencati nell'allegato *B* al presente decreto;

d) per Stato di appartenenza si intende lo Stato membro in cui il vettore aereo è stabilito come operatore di trasporto aereo a fini commerciali;

e) per Stato interessato si intende lo Stato membro diverso dallo Stato di appartenenza, in cui sono situati gli aeroporti collegati da un servizio aereo interregionale;

f) per territori degli Stati membri ai quali si applica il presente decreto si intendono i territori europei degli Stati membri ai quali si applica il trattato istitutivo della Comunità economica europea.

Art. 3.

La richiesta di autorizzazione per l'effettuazione di servizi aerei regolari interregionali di linea da parte di imprese straniere deve essere inoltrata dallo Stato di appartenenza del vettore aereo interessato al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, che provvede, entro tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta, ad autorizzare il servizio ovvero a rifiutarlo per i motivi indicati nel successivo art. 5 del presente decreto, dandone comunicazione allo Stato membro richiedente e alla commissione della Comunità economica europea.

Il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, rilascia l'autorizzazione di cui al primo comma qualora il servizio aereo interregionale richiesto sia conforme alle disposizioni del presente decreto ed abbia ottenuto l'approvazione da parte dello Stato di appartenenza del vettore aereo interessato.

L'autorizzazione conferisce al vettore aereo avente titolo il diritto di imbarcare e/o sbarcare i tipi di traffico di cui all'art. 1.

Ai fini dell'autorizzazione lo Stato membro della Comunità economica europea, che abbia dato la propria approvazione al vettore interessato, inoltra domanda al Ministero dei trasporti - Direzione generale della aviazione civile - Servizio trasporti aerei - Piazzale degli Archivi - 00144 Roma-Eur.

Indirizzo telegrafico: Civilavia Roma.
Indirizzo rete SITA: Romttya.
Indirizzo rete AFTN: Lijjya.
Indirizzo rete telex: 613080 - 614090 Lijjya I.

L'inoltro della richiesta da parte dello Stato di appartenenza del vettore aereo interessato per l'effettuazione di un servizio aereo regolare interregionale di linea comporta l'accreditamento del vettore stesso.

Art. 4.

Le richieste di autorizzazione da inoltrare da parte dello Stato di appartenenza devono contenere le seguenti notizie, con corredo della documentazione in appresso indicata:

a) ragione sociale, indirizzo, nazionalità del vettore esercente, con le indicazioni di cui alla lettera *c)* dell'art. 2 del presente decreto all'uopo allegando la documentazione comprovante i requisiti ivi prescritti;

b) tipo di traffico che si intende effettuare ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, tipo e capacità dell'aeromobile, peso massimo al decollo dello stesso;

c) proprietà dell'aeromobile, precisando nel caso di impiego di aeromobile di proprietà di terzi, il titolo giuridico di utilizzazione dello stesso e le marche di registrazione. Tale notizia potrà essere comunicata anche in un momento successivo purché antecedente all'effettivo inizio del collegamento;

d) percorso completo del servizio che si intende svolgere con l'indicazione degli scali di imbarco e di sbarco, nonché degli eventuali scali tecnici intermedi non commerciali;

e) frequenza, giorni di operazione ed orari del servizio proposto;

f) tariffe che si intendono praticare, con l'indicazione dei costi di esercizio del vettore interessato, per il servizio richiesto;

g) ogni altro elemento e dato necessario a consentire la verifica del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 5 del presente decreto relativamente ai requisiti e alle condizioni del servizio proposto.

Art. 5.

L'autorizzazione non può essere rilasciata qualora al momento dell'inoltro della richiesta:

a) esista già, tra i due aeroporti in questione o tra altri aeroporti situati entro un raggio di 50 chilometri dall'uno o dall'altro di detti aeroporti, un servizio aereo regolare indiretto che richieda:

un tempo totale di transito tra tratti di volo inferiore a 90 minuti, e

un aumento del tempo totale di volo inferiore al 50% rispetto al servizio interregionale proposto, ovvero

b) esista già un servizio aereo regolare:

tra uno dei due aeroporti in questione e un altro aeroporto situato entro un raggio di 50 chilometri dall'altro aeroporto in questione, o

tra altri due aeroporti situati ciascuno entro un raggio di 50 chilometri da uno dei due aeroporti interessati.

L'autorizzazione non può altresì essere rilasciata per uno o più dei seguenti motivi, a condizione che tali motivi non operino discriminazioni nei confronti dei servizi aerei interregionali:

a) l'aeroporto nazionale interessato non dispone di sufficienti attrezzature per accogliere il servizio;

b) gli aiuti alla navigazione aerea esistenti nel territorio nazionale non siano adeguati ad accogliere il servizio;

c) il traffico per il quale viene richiesto il servizio è già sufficientemente assicurato, dal punto di vista della qualità e della quantità, da esistenti servizi aerei diretti tra i due aeroporti interessati.

Un servizio aereo interregionale non può comunque essere autorizzato se il punto di partenza del servizio non è situato nello Stato di appartenenza del vettore aereo interessato.

Art. 6.

Il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, ove richiesto, motiva per iscritto la decisione qualora non rilasci l'autorizzazione ai sensi dell'art. 5, primo e secondo comma, del presente decreto.

Art. 7.

Le autorizzazioni di cui all'art. 3, terzo comma, hanno validità triennale ovvero per un periodo inferiore su istanza del vettore aereo interessato.

Il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, può revocare le autorizzazioni quando non sussistano più le condizioni in base alle quali era stata rilasciata l'autorizzazione stessa.

L'autorizzazione decade qualora il vettore aereo autorizzato non attivi il servizio entro un anno dalla data di inizio dello stesso indicata nell'atto di autorizzazione.

Art. 8.

Il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, e lo Stato membro interessato approvano le tariffe praticate, senza sovvenzione pubblica, per un determinato servizio aereo interregionale qualora le stesse:

a) siano ragionevolmente proporzionate ai costi di esercizio del vettore per tale servizio senza contributo pubblico, diretto o indiretto, pur consentendo un'adeguata remunerazione del capitale, e

b) non abbiano carattere di dumping.

Art. 9.

Nel rispetto del presente decreto il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile e lo Stato di appartenenza del vettore aereo possono convenire di applicare norme meno restrittive.

Le disposizioni del presente decreto non limitano i diritti di traffico che al 25 luglio 1983 risultano concessi dal Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, ad altro Stato membro della Comunità economica europea e sulla cui base un vettore aereo è stato o può essere autorizzato ad operare un servizio aereo.

Art. 10.

Sono fatte salve le disposizioni di legge e regolamentari vigenti, applicabili sul piano nazionale, regionale o locale, concernenti la protezione dell'ambiente, le condizioni sociali, nonché le disposizioni relative all'ubicazione, al funzionamento ed alla sicurezza degli aeroporti o delle installazioni connesse.

Tuttavia le disposizioni di cui al primo comma non devono comportare discriminazioni nei confronti dei servizi aerei interregionali.

Art. 11.

Il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, rilascia le autorizzazioni per il sorvolo o lo scalo tecnico nel territorio nazionale ai vettori aerei stranieri che di tali diritti non fruiscono affinché gli stessi possano effettuare servizi aerei interregionali tra Stati membri della Comunità economica europea conformi al presente decreto.

Art. 12.

L'esercizio da parte di imprese italiane di servizi aerei regolari interregionali di linea per il trasporto di passeggeri, con o senza merci e/o posta, tra gli Stati

membri della Comunità economica europea è subordinato alla preventiva approvazione del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.

L'approvazione di cui al primo comma può essere rilasciata alle persone, enti o società indicate nell'art. 751 del codice della navigazione in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli da 13 a 21 e nel rispetto degli articoli 1, 5 e 7 del presente decreto.

Art. 13.

Le persone, enti o società richiedenti l'approvazione indicata nel precedente art. 12 devono essere in possesso dei requisiti tecnici di idoneità prescritti dal regolamento tecnico del Registro aeronautico italiano approvato con decreto ministeriale 24 maggio 1965, e successive modificazioni.

Art. 14.

Le imprese italiane che ottengano l'approvazione devono sottoscrivere polizze di assicurazione per danni a terzi sulla superficie ai sensi degli articoli 1010 e seguenti del codice della navigazione, e successive modificazioni, nonché polizze di assicurazione per il personale navigante e per i passeggeri ai sensi e agli articoli 935, 941, 996 e seguenti del codice della navigazione e successive modificazioni, con limiti di responsabilità non inferiori a quelli praticati dai concessionari di servizi di trasporto aereo di linea.

Art. 15.

Le imprese italiane richiedenti devono dimostrare di essere in possesso dei mezzi finanziari sufficienti ad assicurare il regolare svolgimento dei servizi aerei regolari interregionali di linea richiesti; a tal fine dovrà essere accertata l'inesistenza di una dichiarazione giudiziale di insolvenza e valutata l'adeguatezza del capitale sociale nonché del piano finanziario ed economico.

Art. 16.

Gli aeromobili utilizzati devono essere in proprietà oppure in disponibilità esclusiva per effetto di contratti di locazione in cui il locatore faccia offerta irrevocabile di vendita al conduttore concedendo l'opzione per l'acquisto dell'aeromobile al prezzo predeterminato al momento della stipula, da esercitarsi prima della scadenza del contratto. In quest'ultimo caso l'impresa locataria deve assumere l'esercizio dell'aeromobile ai sensi dell'art. 874 del codice della navigazione.

Il mancato acquisto della proprietà dell'aeromobile locato ai sensi del comma precedente può determinare la revoca dell'approvazione, ove l'impresa non dimostri di avere comunque in proprietà altri aeromobili idonei allo svolgimento dei servizi aerei regolari interregionali di linea approvati.

L'utilizzazione ulteriore di aeromobili di proprietà di terzi può essere autorizzata nella misura massima di un terzo degli aeromobili complessivamente impiegati dall'impresa a condizione che gli stessi siano oggetto di contratti di locazione ed il locatario renda la dichiarazione prevista dall'art. 874 del codice della navigazione. Per motivate ragioni l'autorizzazione può essere concessa anche oltre la misura di un terzo per un periodo comunque non superiore a dodici mesi.

I limiti di cui al comma precedente valgono anche per l'utilizzazione di aeromobili immatricolati all'estero oggetto di contratti di locazione di cui al primo comma del presente articolo stipulati con società aventi sede in uno degli Stati contraenti della convenzione di Chicago. Detti aeromobili devono essere in possesso di certificato di navigabilità rilasciato dallo Stato di immatricolazione; inoltre devono essere di tipo già omologato dal Registro aeronautico italiano, rispondere alle norme del regolamento tecnico del Registro aeronautico italiano e soddisfare gli standards operativi fissati dal Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.

Nei casi previsti dal presente comma l'autorizzazione all'impiego ha una durata di dodici mesi e può essere rinnovata per un ulteriore periodo di dodici mesi entro il quale deve avvenire il trasferimento di proprietà all'impresa locataria.

Art. 17.

Le imprese italiane richiedenti devono disporre di una organizzazione operativa comprendente:

a) una base dotata in ogni caso di locali adeguati per la consultazione della documentazione tecnico-operativa e per la regolare preparazione dei voli;

b) personale i cui organici devono essere definiti in funzione della consistenza e della composizione della flotta, in modo da garantire la sicurezza e la regolarità delle operazioni sia in terra che in volo; in particolare deve essere previsto un direttore operativo e, se ritenuto necessario, un capo pilota;

c) aeromobili in possesso di specifica classificazione provvisti dell'apparecchiatura, della strumentazione, degli equipaggiamenti e delle dotazioni richieste per l'esecuzione dei voli nelle condizioni di impiego previste.

L'impiego del personale di volo e degli aeromobili è subordinato alla preventiva autorizzazione del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.

L'organizzazione operativa, nonché il contenuto della documentazione tecnico-operativa sono fissati dal Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, in relazione alla particolarità del tipo di impiego ed alla consistenza e composizione della flotta, anche sulla base degli standars internazionali prevalentemente riconosciuti. Fino all'emanazione delle predette disposizioni

non potranno essere richiesti requisiti inferiori a quelli fissati dagli standards internazionali contenuti negli allegati tecnici alla convenzione di Chicago relativa all'aviazione civile internazionale del 7 dicembre 1944 ratificata con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616.

La documentazione tecnico-operativa deve comprendere almeno:

a) il manuale di impiego dell'aeromobile che deve contenere le istruzioni per l'impiego dello stesso in condizioni normali e di emergenza, tenendo conto della specifica di navigabilità, del manuale di volo e delle disposizioni emesse a riguardo dalla Direzione generale dell'aviazione civile;

b) il manuale operativo, che deve contenere tutte le disposizioni ed istruzioni dell'esercente necessarie alla preparazione ed all'esecuzione delle operazioni di volo, al fine di garantire la sicurezza e l'efficienza, nonché i criteri di impiego del personale degli aeromobili;

c) il manuale di rotta, contenente una raccolta delle informazioni — anche in forma cartografica — relative all'organizzazione degli spazi aerei ed alle procedure di volo agli impianti per le comunicazioni e per la navigazione, alle procedure di allarme e soccorso, nonché tutte le altre informazioni che possono essere necessarie alla preparazione e alla esecuzione dei voli.

Art. 18.

Le imprese italiane che intendano ottenere l'approvazione per l'esercizio dei servizi aerei regolari interregionali di linea di cui al presente decreto devono presentare al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, domanda contenente le seguenti indicazioni:

a) le generalità del richiedente o la denominazione dell'ente o quella sociale se trattasi di società;

b) tipo di traffico che si intende effettuare ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, tipo, marche di immatricolazione e capacità dell'aeromobile, peso massimo al decollo dello stesso;

c) percorso completo del servizio che si intende svolgere con l'indicazione degli scali di imbarco e di sbarco, nonché degli eventuali scali tecnici intermedi non commerciali;

d) frequenza, giorni di operazione ed orari del servizio proposto;

e) tariffe che si intendono praticare con l'indicazione dei costi di esercizio per il servizio richiesto; tali tariffe devono rispondere a quanto previsto dall'art. 8 del presente decreto.

Alla domanda deve essere allegato il piano di esercizio dei servizi aerei regolari interregionali di linea richiesti da cui emerga la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, finanziari ed operativi sufficienti ad assicurarne il regolare svolgimento, previsti dagli articoli 13, 15 e 17 del presente decreto.

Art. 19.

La domanda di cui al precedente art. 18 deve essere corredata dalla seguente documentazione:

1) certificato di iscrizione dell'impresa alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

2) copia del certificato di idoneità tecnica rilasciato dal Registro aeronautico italiano per l'esercizio del trasporto pubblico passeggeri e/o merci;

3) manuale di impiego per ciascun tipo di aeromobile;

4) manuale operativo.

Ove trattasi di imprese individuali devono essere prodotti:

1) certificato generale del casellario giudiziale del richiedente;

2) certificato di residenza e di cittadinanza del richiedente.

Ove trattasi di impresa collettiva devono essere prodotti:

1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto. L'oggetto sociale deve comprendere anche l'effettuazione dei servizi aerei di cui al presente decreto;

2) certificato contenente i seguenti dati: sede legale, capitale sociale, composizione degli organi di amministrazione con l'indicazione di cittadinanza, residenza, dati anagrafici e poteri conferiti, attestazione di possesso dei pieni diritti da parte dell'impresa;

3) estratto legale del libro dei soci;

4) certificato generale del casellario giudiziale del legale rappresentante e degli altri componenti gli organi di amministrazione.

La copia dell'atto costitutivo e dello statuto nonché il certificato di cui al terzo comma, n. 2), devono essere rilasciati dalla cancelleria del tribunale ove l'impresa é iscritta.

Art. 20.

L'impresa italiana che ottenga l'approvazione all'esercizio dei servizi aerei di cui al presente decreto é tenuta all'osservanza dei seguenti obblighi:

1) non cedere, anche parzialmente, l'esercizio dei servizi;

2) presentare al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile:

a) denuncia entro dieci giorni di ogni fatto che modifichi la titolarità o le condizioni economiche dell'impresa, i suoi organi rappresentativi, la composizione e l'entità del capitale sociale, nonché successiva documentazione relativa alle predette modifiche;

b) copia dei bilanci annuali debitamente vidimati, ove prescritti dalle competenti autorità;

c) estremi delle polizze assicurative prescritte dall'art. 14;

d) denuncia immediata e comunque non oltre il termine di ventiquattro ore di qualsiasi incidente di volo in cui sia incorsa;

3) effettuare regolarmente i versamenti per oneri sociali relativi al personale;

4) mantenere i requisiti prescritti per il rilascio dell'approvazione;

5) uniformarsi a qualsiasi prescrizione del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, intesa a garantire la sicurezza e l'efficienza dei servizi;

6) trasmettere mensilmente i prospetti dell'attività svolta nel mese precedente;

7) assoggettarsi a controlli ed ispezioni da parte degli organi centrali e periferici del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, nonché, per la parte tecnica, da parte dei funzionari del Registro aeronautico italiano, diretti ad accertare il mantenimento dei requisiti prescritti dal presente decreto.

Art. 21.

Per l'ottenimento dell'approvazione all'esercizio dei servizi aerei di cui al presente decreto le imprese nazionali di trasporto aereo che siano già titolari di concessione di servizi aerei di linea ai sensi dell'art. 776 del codice della navigazione e/o di licenza per il servizio di trasporto aereo non di linea ai sensi dell'art. 788 del codice della navigazione devono presentare solamente la domanda ed il piano di esercizio previsti dal precedente art. 18, nonché la prescritta documentazione tecnico-operativa qualora gli aeromobili da impiegare nei servizi aerei regolari interregionali di linea di cui si richiede l'approvazione siano diversi da quelli utilizzati nell'attività di linea e/o non di linea.

Art. 22.

Ove venga rilasciata l'approvazione di cui all'art. 12 il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, comunica la richiesta di autorizzazione allo Stato interessato.

Qualora il servizio venga autorizzato dallo Stato interessato, il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, non pone obiezioni all'eventuale richiesta di effettuazione di un servizio aereo regolare interregionale di linea sulla medesima rotta che dovesse essere inoltrata in favore di un vettore dello stesso Stato interessato.

Art. 23.

I vettori aerei nazionali ed esteri esercenti servizi aerei regolari interregionali di linea devono osservare tutte le condizioni operative prescritte in via generale o specifica, nonché le disposizioni vigenti in materia di coordinamento degli orari di scalo ai fini della ricettività aeroportuale.

Tuttavia le disposizioni di cui al comma precedente non devono comportare discriminazioni nei confronti dei servizi aerei regolari interregionali di linea.

Art. 24.

Si considerano aeroporti accessibili ai servizi aerei regolari interregionali di linea con gli Stati membri della Comunità economica europea gli aeroporti nazionali, esclusi quelli di prima categoria di cui all'allegato *A* del presente decreto, aperti al traffico aereo internazionale.

Art. 25.

Il presente decreto non si applica agli aeroporti situati nelle isole greche sino al 1° luglio 1993 salvo l'eventuale estensione per un ulteriore periodo di cinque anni, con possibilità di proroga per altri cinque anni qualora non venga altrimenti deciso dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea.

Art. 26.

Il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, comunica alla commissione della Comunità economica europea i dati statistici relativi al numero dei servizi aerei regolari interregionali di linea, autorizzati o rifiutati e al numero dei servizi attivati o dismessi.

Art. 27.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1986

Il Ministro: SIGNORILE

ALLEGATO *A*

AEROPORTI DEGLI STATI MEMBRI DELLA CEE CLASSIFICATI DI PRIMA CATEGORIA

Stato membro	Aeroporti
Belgio	Bruxelles - Zaventem
Danimarca	Kobenhavn - Kastrup/Roskilde
Francia	Paris - Charles De Gaulle/Orly
Gran Bretagna	London - Heathrow/Gatwick/Stansted/ Luton
Grecia	Athina - Hellinikon Thessaloniki - Micra
Irlanda	Dublin
Italia	Roma - Fiumicino/Ciampino Milano - Linate/Malpensa
Olanda	Amsterdam - Schiphol
Repubblica Federale di Germania	Frankfurt/Rhein - Main Dusseldorf - Lohausen Munchen - Riem

ALLEGATO *B*

VETTORI AEREI MENZIONATI ALL'ART. 2, LETTERA *C)*, N. 2)

I seguenti vettori aerei rispondono ai criteri di cui all'art. 2, lettera *c*), n. 2):

Scandinavian Airlines System;
Britannia Airways;
Monarch Airlines.

86A1659

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 20 febbraio 1986.

Rettifiche al decreto ministeriale 9 marzo 1984, relativo all'elenco dei prodotti chimici liquidi pericolosi cui si applica il regolamento per il trasporto marittimo alla rinfusa.

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 6 del regolamento per la costruzione e l'equipaggiamento delle navi adibite al trasporto di prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa e per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco dei prodotti stessi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1984, n. 50, pubblicato nel supplemento ordinario n. 18 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 4 aprile 1984;

Visto il proprio decreto 9 marzo 1984, pubblicato nello stesso supplemento ordinario, con il quale è stato approvato l'elenco dei prodotti chimici liquidi pericolosi ammessi al trasporto marittimo alla rinfusa cui si applicano le norme del regolamento sopra citato;

Ritenuto necessario procedere alla correlazione di alcuni errori materiali, nonché apportare alcune modifiche all'elenco dei prodotti chimici su menzionato, secondo gli ultimi emendamenti intervenuti al riguardo nelle pertinenti norme o raccomandazioni dell'Organizzazione marittima internazionale (I.M.O.);

Decreta:

Art. 1.

Nell'elenco dei prodotti chimici liquidi pericolosi — allegato al decreto ministeriale 9 marzo 1984, citato nelle premesse — cui si applica il regolamento n. 50, anch'esso citato nelle premesse, devono essere inseriti i seguenti prodotti:

Acido di-2-Etilesilfosforico;
N-Amminoetilpiperazina;
Bicromato di sodio (soluzione inferiore o uguale al 70%);
Dimetilammina (soluzione acquosa superiore al 45% ma non superiore al 55%);
Dimetilammina (soluzione acquosa superiore al 55% ma inferiore al 65%);
N,N-Dimetilcicloesilammina;
2,2'-Etere dicloroisopropilico;
2-Metil-2-idrossi-3butino;
Poliammine polietileniche;
Propionitrile;
Trimetilfosfito.

Art. 2.

Dall'elenco dei prodotti chimici liquidi pericolosi, di cui al precedente art. 1, devono essere depennati i seguenti prodotti:

Etere metilterbutilico;
Nafta solvente;
Soluzione di resina metacrilica in 1,2 dicloroetano.

Art. 3.

Nell'elenco dei prodotti chimici liquidi pericolosi, di cui al precedente art. 1, devono essere apportate le seguenti correzioni:

ERRATA	CORRIGE
Acido solforico, residui	Acido solforico esausto
Acrilato di n-butile, stabilizzato	Acrilato di n-butile
Aldeide butirrica	Aldeide n-butirrica
Butilammina (isomeri)	Butilammina (tutti gli isomeri)
Cetil-Eicosil metacrilato	Cetil-Eicosil metacrilato, miscela
1,3 Ciclopentadiene, fuso	1,3 Ciclopentadiene
Cloridrine	Cloridrine grezze
Dibromuro di etilene	Dibromuro di etilene (vedere: 1,2 Dibromoetano)
Diisocianati di trimetilesametilene (2,2,4 e 2,4,4)	Diisocianati di trimetilesametilene (2,2,4 e 2,4,4 isomeri)
Diisocianati di toluolo e sue mescele isomeriche	Diisocianato di toluolo
Dimetilammina (soluzione acquosa in percentuale inferiore o uguale al 40%)	Dimetilammina (soluzione acquosa in percentuale inferiore o uguale al 45%)
Dodecil-pentadecil metacrilato	Dodecil-pentadecil metacrilato, miscela
Potassa caustica	Potassa caustica, soluzione
Soda caustica	Soda caustica, soluzione
Trimetilesametilendiammine (2,2,4 e 2,4,4)	Trimetilesametilendiammine (2,2,4 e 2,4,4 isomeri)

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1986

p. *Il Ministro:* CERAMI

86A1657

DECRETO 21 febbraio 1986.

Rettifiche al decreto ministeriale 9 marzo 1984, relativo all'elenco dei prodotti cui non si applica il regolamento per il trasporto marittimo alla rinfusa.

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 1 del regolamento per la costruzione e l'equipaggiamento delle navi adibite al trasporto di prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa e per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco dei prodotti stessi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1984, n. 50, pubblicato nel supplemento ordinario n. 18 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 4 aprile 1984;

Visto il proprio decreto 9 marzo 1984, pubblicato nello stesso supplemento ordinario, con il quale e stato approvato l'elenco dei prodotti cui non si applicano le norme del regolamento sopracitato;

Ritenuto necessario depennare un prodotto esistente nell'elenco di cui sopra, nonché aggiungere un prodotto nuovo;

Decreta:

Art. 1.

Dall'elenco dei prodotti cui non si applica il regolamento citato nelle premesse, deve essere depennato il prodotto denominato «Cumarone».

Art. 2.

Nell'elenco dei prodotti cui non si applica il regolamento citato nelle premesse, deve essere inserito il prodotto denominato «Nafta solvente».

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1986

p. Il Ministro: CERAMI

86A1658

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 24 gennaio 1986.

Tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 125 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 1° maggio 1941, n. 422, dal regio decreto-legge 13 aprile 1944, n. 119 e dalla legge 9 ottobre 1964, n. 990;

Visto il proprio decreto in data 24 settembre 1981, con il quale è stata approvata la tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali;

Ritenuta la necessità, in aderenza alle fluttuazioni dei costi di produzione, di aggiornare la tariffa stessa in conformità al disposto dell'art. 125 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, e tenuto conto che, sulla base dei prezzi delle sostanze rilevabili dai mercuriali e dai listini delle aziende della distribuzione intermedia per il periodo gennaio-giugno 1985, si determina un incremento percentuale del 26,275% dei prezzi delle sostanze della presente tariffa rispetto a quelli stabiliti con il decreto ministeriale 24 settembre 1981;

Vista la variazione percentuale fornita dall'ISTAT, relativamente all'indice delle retribuzioni orarie, al netto degli assegni familiari, per gli impiegati del settore commercio, pari al 60,3% per il periodo dal settembre 1981 all'aprile 1985, che viene presa in considerazione per la rivalutazione della tabella degli onorari professionali;

Visti gli articoli 37 e 41 del regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Sentito il parere della Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali secondo le disposizioni che seguono e gli allegati *A* e *B* del presente decreto.

Art. 2.

La tariffa nazionale si applica ai medicinali che non siano specialità medicinali, sieri, vaccini o altri prodotti assimilati ai sensi degli articoli 180 e 182 del citato testo unico delle leggi sanitarie.

Art. 3.

Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali è formato:

a) dall'importo delle sostanze impiegate nelle preparazioni, in base all'annessa tabella dei prezzi delle sostanze (allegato *A*) o in base al disposto di cui al successivo art. 5, nel caso di sostanze non comprese nella predetta tabella;

b) dall'importo degli onorari professionali, in base all'annessa relativa tabella (allegato *B*);

c) dagli eventuali diritti addizionali di cui ai successivi articoli 7 e 8;

d) dal costo del recipiente, quanto sia fornito dal farmacista.

Art. 4.

Il prezzo delle sostanze impiegate va calcolato in relazione alla quantità effettivamente somministrata con arrotondamento per eccesso al prezzo minimo di L. 50 per ogni sostanza.

Art. 5.

Per le sostanze non comprese nell'allegato *A* il prezzo si determina raddoppiando quello di acquisto.

Art. 6.

L'onorario professionale previsto dall'allegato *B* deve intendersi comprensivo di tutte le operazioni connesse alla forma farmaceutica e di tutti gli altri eventuali oneri derivanti dalla preparazione stessa.

Art. 7.

Per la preparazione di medicinali contenenti una o più sostanze velenose, indicate nella tabella 3 della farmacopea ufficiale IX approvata con decreto ministeriale 26 aprile 1985, oppure manifestamente tossiche e che non siano inserite nella farmacopea ufficiale, compete al farmacista un diritto addizionale di L. 1.300.

Per la spedizione di ogni preparazione magistrale contenente sostanze di cui alle tabelle I, II, III e IV dell'art. 12 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, spetta al farmacista un diritto addizionale di L. 1.600.

Per le preparazioni contenenti sostanze corrosive o fortemente coloranti spetta al farmacista un diritto addizionale di L. 1.600.

Se la preparazione contiene sia veleno che stupefacente o sostanze di cui al comma terzo, è dovuta al farmacista una sola addizionale di L. 1.600.

Art. 8.

Per le somministrazioni di medicinali effettuate nelle farmacie durante le ore notturne, dopo la chiusura serale delle farmacie, secondo gli orari stabiliti dalla competente autorità sanitaria, spetta al farmacista un diritto addizionale di L. 3.250.

Per le somministrazioni effettuate nelle farmacie durante le ore di chiusura diurna spetta al farmacista un diritto addizionale di L. 1.600.

I diritti addizionali di cui ai precedenti commi sono dovuti al farmacista soltanto quando la farmacia effettua servizio a «battenti chiusi» e «a chiamata».

Non competono quando la farmacia effettua servizio «a battenti aperti», ancorché con modalità, che escludono per misura di sicurezza il normale accesso ai locali.

I diritti addizionali di cui ai precedenti commi sono dovuti al farmacista anche quando la vendita concerne esclusivamente una o più specialità medicinali, sieri, vaccini o altri prodotti assimilati.

Art. 9.

I prezzi calcolati in base agli allegati *A* e *B* non possono essere superati in alcun caso, fatta eccezione per l'arrotondamento e i diritti addizionali previsti dai precedenti articoli 4, 7 e 8.

Non è ammesso, nella tariffazione di una preparazione, quotare una sostanza ad un prezzo diverso da quello applicabile ai sensi della tariffa, anche quando sia stato impiegato il corrispondente prodotto contraddistinto da marchio di fabbrica.

Art. 10.

Sul prezzo di vendita del medicinale calcolato in base all'importo delle sostanze impiegate e degli onorari professionali, il farmacista deve concedere uno sconto del 16% agli enti pubblici o privati aventi finalità di assistenza o beneficienza, tenuti per legge, regolamenti, contratti collettivi, statuti o tavole di fondazione, alla somministrazione dei medicinali agli aventi diritto, escluso comunque il Servizio sanitario nazionale.

Dal suddetto sconto sono esclusi i diritti addizionali di cui ai precedenti articoli 7 e 8 ed il costo del recipiente eventualmente fornito dal farmacista.

Art. 11.

La tariffa nazionale non deve essere applicata quando la vendita al pubblico concerne sostanze non aventi forma e dose di medicamento.

Art. 12.

La presente tariffa sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà comunicata, per l'esecuzione, ai competenti uffici regionali e alla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti.

Un esemplare della tariffa deve essere tenuto ostensibile al pubblico in ciascuna farmacia.

Art. 13.

La presente tariffa è applicabile unicamente alle preparazioni preparate integralmente in farmacia.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1986

Il Ministro: DEGAN

ALLEGATO *A*

TABELLA DEI PREZZI DELLE SOSTANZE

Medicinale	Grammi	Lire
A		
Acetalinide	1	50
Acetiltannino	1	50
Acido acetico glaciale	1	30
Acido acetilsalicilico	1	30
Acido ascorbico	1	70
Acido benzoico	1	45
Acido borico	10	90
Acido citrico	10	120
Acido cloridrico (diluito)	1	30
Acido diallibarbiturico (allobarbitale)	1	80
Acido etilisoamil barbiturico (amobarbitale)	1	110
Acido feniletilbarbiturico (fenobarbitale)	1	100
Acido fosforico	10	250
Acido glutammico	1	30
Acido lattico	1	20

Medicinale	Grammi	Lire
Acido picrico	1	300
Acido pirogallico (pirogallolo)	1	300
Acido salicilico	1	30
Acido tannico all'etere (tannino)	1	50
Acido tartarico	10	150
Acido tricloro acetico	1	200
Acido undecilenico	1	30
Acqua depurata	100	70
Acqua distillata sterile	10	50
Acqua ossigenata 100 vol. (v. perossido d'idrogeno)	100	700
Acqua ossigenata 10 vol. (v. perossido d'idrogeno)	100	600
Agar Agar	1	150
Alcool etilico a 95°	100	2.500
Allume di rocca	100	450
Alluminio solfato	10	150
Aloe polvere	1	50
Aloe estratto secco	1	150
Altea (radice) polvere	10	400
Altea estratto fluido	1	100
Amamelide estratto fluido	10	750
Amido di mais	100	600
Amido di riso	100	700
Aminofenazone	1	90
Aminofillina	1	400
Ammoniaca	10	35
Ammonio carbonato	10	50
Ammonio cloruro	10	150
Ammonio solfoittiolato	10	550
Anice	1	30
Anice stellato (badiana)	1	70
Antimonio e potassio tartrato	1	30
Arancio amaro essenza	1	500
Argento nitrato	1	1.900
Argento proteinato	1	1.000
Argilla sterilizzata (bolus albacaolino)	1	10
Atropina solfato	1	5.000

B

Medicinale	Grammi	Lire
Balsamo del Tolù estratto fluido	1	50
Barbitale sodico	1	80
Barbitale	1	80
Belladonna estratto fluido	1	120
Belladonna estratto secco	1	120
Belladonna polvere titolata	1	90
Belladonna tintura	10	2.000
Benzalconio cloruro	1	50
Benzoino tintura	10	1.000
Bergamotto essenza	1	250
Bismuto canfocarbonato neutro	1	180
Bismuto carbonato basico	1	100
Bismuto nitrato basico (magistero)	1	100
Bismuto salicilato basico	1	100
Bismuto gallato basico (sottogallato)	1	100
Blu di metilene	1	250
Boldo polvere	10	300
Boldo estratto fluido	10	1.000
Borace	100	350
Bromoformio	1	120
Burro di cacao	10	550

C

Medicinale	Grammi	Lire
Caffeina	1	85
Caffeina e sodio benzoato	1	80
Calcio bromuro	1	50
Calcio carbonato (precipitato)	100	500
Calcio cloruro (cristalli)	10	250
Calcio fosfato bibasico	10	200
Calcio glicerofosfato	1	90
Calcio idrossico	100	450
Calcio lattato	1	20
Calcio lattofosfato	1	20
Camomilla comune	100	4.000
Canfora naturale	1	150
Canfora sintetica	1	30
Canfora monobromuro	1	200
Carbone attivo	1	60
Carbone tetracloruro	100	1.000
Carbone vegetale	1	15
Cascara	1	30
Cascara estratto secco	1	150
Cedro essenza	1	200
China rossa corteccia	10	300
China estratto fluido	10	1.500
Chinidina solfato	1	1.100
Chinina	1	1.000
Chinina cloridrato	1	750
Chinina solfato	1	750
Cincofene	1	50
Cloralio idrato	1	90
Cloramina	1	25
Clorciclizina cloridrato	1	300
Clorobutanolo	1	30
Cloroformio	10	100
Cocaina cloridrato	1	15.000
Codeina	1	9.300
Codeina fosfato	1	9.000
Colina cloruro	1	30
Collodio	10	300
Creosoto	1	100
Cresolo	100	300

D

Medicinale	Grammi	Lire
Difenidramina cloridrato	1	90
Digitale (foglie)	1	30
Digitossina	1	18.000
Digossina	1	24.000
Diidrossichinolina	1	80

E

Medicinale	Grammi	Lire
Efedina base	1	500
Efedina cloridrato	1	450
Emetina cloridrato	1	4.500
Ergometrina maleato	1	80.000
Ergotamina tartrato	1	34.000
Esametilentetramina (cristalli)	10	600
Esametilentetramina anidro metilen citrato	1	250
Etere etilico (anestetico)	10	200
Etile oleato	1	48
Etil morfina cloridrato	1	11.000
Eucaliptolo	1	100
Eucalipto essenza	1	190

F

Medicinale	Grammi	Lire
Fenacetina	1	60
Fenazone	1	60
Fenilbutazone	1	150
Fenile salicitato	1	90
Fenitoina sodica	1	90
Fenobarbitale (ac. feniletilbarbiturico)	1	100
Fenobarbitale sodico	1	100
Fenolftaleina	1	150
Fenolo	1	60
Fenolo liquido	10	300
Fenotiazina cloridrato	1	90
Ferro citrato ammoniacale	1	60
Ferro ridotto	1	100
Ferrico cloruro cristalli	10	30
Ferroso gluconato	1	32
Finocchio essenza	1	300
Fisostigmina salicilato	1	22.000
Formaldeide soluzione acquosa al 40%	100	600
Frangula estratto secco	1	160
Ftalil-sulfatiazolo (v. sulfatiazolo)	1	60

Medicinale	Grammi	Lire
G		
Garofano essenza	1	300
Gelatina	1	45
Genziana estratto fluido	1	120
Genziana estratto molle (acquoso)	1	400
Genziana tintura	10	240
Ginepro essenza	1	1.000
Giusquiamo estratto fluido	1	120
Giusquiamo estratto secco	1	100
Giusquiamo polvere titolata	10	600
Glicerina	10	200
Glicole propilenico	10	220
Glucosio	1	40
Gomma adragante	10	1.500
Gomma arabica	10	350
Guaiacolo	1	80
I		
Idraste estratto fluido	10	3.000
Idrastinina cloruro	1	3.600
Idrocortisone acetato	1	4.200
Iodio	10	1.500
Iodio soluzione alcoolica	10	350
Iodocloro ossichinolina	1	250
Iodoformio	1	300
Ipecacuana (radice)	1	500
Ipecacuana polvere titolata	1	600
Ipecacuana estratto fluido	1	500
Istamina bicloridrato	1	6.000
Isoniazide (idrazide dell'acido isonicotinico)	1	50
L		
Lanolina anidra	10	200
Lattosio	10	100
Lidocaina	1	120
Lidocaina cloridrato	1	120
Limone essenza	1	200
Lino semi	100	1.000
Lino farina	100	850
Liquerizia (polvere)	100	2.000
Liquerizia estratto molle	1	200
Litio carbonato	1	60
Lobelia tintura	10	850
M		
Magnesio carbonato	10	200
Magnesio ossido	10	200
Magnesio solfato	100	300
Mandarino essenza	1	350
Magnesio stearato	100	600
Manna	10	500
Mannite	10	700
Mefenesina	1	22
Menta (foglie)	10	450
Menta essenza	1	350
Mentolo sintetico	1	120
Mentolo naturale	1	200
Meprobamato	1	30
Mercurico cloruro (sublimato corrosivo)	1	200
Mercurico ioduro	1	250
Mercurio	1	200
Mercurio ossido giallo	1	160
Mercuroso cloruro	1	250
Metacolina cloruro	1	120
Metile-p-idrossi-benzoato	1	30
Metile salicilato	10	250
Metionina	1	200
Morfina cloridrato	1	10.000
N		
Nefazolina nitrato	1	500
Neostigmina bromuro	1	3.000
Nicotinammide	1	120
Niketammide	1	200
Noce vomica (polvere)	10	400
Noce vomica estratto fluido	1	100
Noradrenalina tartrato acido	1	1.600
O		
Olio di arachide	100	3.000
Olio di mandorle dolci	100	6.000
Olio di olive	100	2.000
Olio di ricino	100	2.000
Olio di sesamo	100	800
Omatropina bromidrato	1	3.300
Oppio polvere titolata	1	460
Ossigeno litri	100	1.800
Ouabaina (strafantina g)	1	7.200
P		
Pancreatina	1	100
Papaina	1	150
Papaverina cloridrato	1	500
Paraffina solida	10	100
Paraffina liquida	100	1.500
Paraldeide	10	40
Pentametilentetrazolo	1	220
Pentolinio tartrato	1	440
Pepsina (1:100)	1	50
Perossido d'idrogeno 100 vol. (v. acqua ossigenata)	100	700
Perossido d'idrogeno 10 vol. (sol. diluita) (v. acqua ossigenata)	100	600
Picrotossina	1	4.000
Pilocarpina cloridrato	1	10.000
Pino essenza	1	300
Pino gemme	10	15
Piombo acetato	10	150
Piperazina adipato	1	40
Poligala (virginiana radice)	10	1.800
Poligala estratto fluido	10	1.800
Polivinilpirrolidone	1	60
Potassio bromuro	1	30
Potassio clorato	10	200
Potassio cloruro	10	200
Potassio ioduro	1	110
Potassio permanganato	10	200
Potassio sulfoguaiacolato	1	60
Potassio tartrato acido	10	60
Procaina cloridrato	1	150
Procainammide cloridrato	1	160
Propile-p-idrossibenzoato	1	40
Propiltiouracile	1	120
R		
Rabarbaro polvere	1	75
Rabarbaro estratto fluido	1	120
Ratania	10	100
Resorcina	1	180
S		
Saccarina	1	400
Saccarosio	100	800
Santonina	1	1.000

Medicinale	Grammi	Lire
Scopolamina bromidrato	1	24.000
Sena foglie	10	250
Sena frutti	10	200
Sodio p-amminosalicilato	1	30
Sodio benzoato	1	10
Sodio bicarbonato	10	50
Sodio bromuro	10	300
Sodio-cacodilato	1	90
Sodio carbonato decaidrato	10	18
Sodio carbonato monoidrato	10	100
Sodio citrato	10	150
Sodio cloruro F.U.	10	300
Sodio dietil barbiturato (barbitale sodico)	1	80
Sodio etilmercuriotiosalicilato	1	480
Sodio feniletilbarbiturato (barbitale sodico)	1	100
Sodio fosfato (bibasico)	10	100
Sodio glicerofosfato	1	50
Sodio glutammato	1	90
Sodio ioduro	1	140
Sodio laurilsolfato	1	20
Sodio metilarsinato	1	60
Sodio pentobarbitale (pentobarbitale sodico)	1	120
Sodio salicilato	1	30
Sodio solfato anidro	10	70
Sodio solfato decaidrato	100	400
Sodio stearato	10	300
Sodio stibogluconato	1	20
Sodio e potassio tartrato (sale di Seignette)	10	100
Sodio tiopentale (tiopentale sodico)	1	120
Sodio tiosolfato	1	20
Solfadiazina	1	60
Solfaguanidina	1	90
Solfamerazina	1	90
Solfametazina	1	100
Solfanilammide	1	90
Solfatiazolo	1	90
Solfo precipitato (magistero)	100	1.000
Solfo sublimato (fiori)	100	750
Sorbitolo puro	100	1.000
Sorbitolo soluzione al 70%	100	500
Sparteina solfato	1	450
Spermaceti	1	30
Stearina	1	15
Stramonio foglie	10	8
Stramonio polvere titolata	10	50
Stricnina nitrato	1	1.100
Strofantina K	1	4.000
T		
Talco	100	350
Teobromina	1	400
Teofillina	1	150
Terpina idrata	1	40
Tetracloroetilene	10	50
Timo polvere	10	300
Timolo	1	90
Tolazolina cloridrata	1	60
Trifluoroetilene	10	30
V		
Valeriana polvere	10	900
Valeriana tintura	10	1.000
Vaselina bianca	10	120
Z		
Zinco ossido	10	120
Zinco solfato	1	20
Zucchero (v. saccarosio)	100	800

Visto, *il Ministro della sanità*
DEGAN

ALLEGATO *B*

TABELLA DEGLI ONORARI PROFESSIONALI

1) Preparazioni liquide (fino a due componenti):

per qualunque quantità	L.	2.200
per ciascun componente in più sul prezzo finale	»	300
per filtrazione o riscaldamento	»	900
per sterilizzazione	»	900

2) Emulsioni e sospensioni:

preparazioni (fino a tre componenti) fino a g 250	»	3.650
per ogni 100 g oltre i g 250	»	300
per ogni componente in più sul prezzo finale	»	300

3) Cerotti - Empiastri - Unguenti:

preparazioni (fino a due componenti) fino a g 50	»	3.800
per ogni g 50 in più oltre i g 50	»	300
per ciascun componente in più sul prezzo finale	»	300
per preparazioni a caldo ed oftalmiche sul prezzo finale	»	900

4) Polveri composte e specie (miscelazione di droghe vegetali - fino a due componenti):

per qualunque quantità	»	2.500
per ogni componente in più sul prezzo finale	»	300

5) Cachets - Cartine - Capsule:

preparazioni (fino a due componenti) per dieci unità	»	3.700
oltre le prime dieci per ogni unità	»	120
per ogni unità in meno	»	170
per ciascun componente in più sul prezzo finale	»	300

Detti prezzi si intendono comprensivi di scatola, carta e sacchetto.

6) Pillole e granuli:

preparazioni (fino a due componenti attivi) per venti unità	»	5.400
oltre le prime venti per ogni unità in più	»	80
per ogni unità in meno	»	160
per ciascun componente in più sul prezzo finale	»	300

7) Boli:

preparazioni (fino a due componenti attivi) per cinque unità	»	4.300
oltre le prime cinque unità ogni unità in più	»	160
per ogni unità in meno	»	400
per ciascun componente in più sul prezzo finale	»	300

8) Cilindri uretrali, supposte, candelette:

preparazioni (fino a due componenti) per sei unità	»	5.400
per ogni unità in più	»	300
per ogni unità in meno	»	550
per ciascun componente in più sul prezzo finale	»	300

9) Fiale:

fino a 3 ml	L.	160
fino a 5 ml	»	300
fino a 10 ml	»	350
fino a 50 ml	»	1.400
fino a 100 ml	»	1.950
fino a 500 ml	»	3.900

Si aggiungono gli onorari previsti al punto 1) dell'allegato *B*.

10) Operazioni di dispensazione (da non sommare agli altri onorari) . . . . . » 1.200

Visto, *il Ministro della sanità*
DEGAN

NOTE

Note alle premesse:

— I primi tre commi dell'art. 125 del testo unico delle leggi sanitarie, quale risulta a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 1° maggio 1941, n. 422, dal R.D.L. 13 aprile 1944, n. 119, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 179 e dalla legge 9 ottobre 1964, n. 990, così dispongono:

«Art. 125. — Almeno ogni due anni, in aderenza alle fluttuazioni dei costi di produzione, a cura del Ministero della sanità, è stabilita e pubblicata la tariffa di vendita dei medicinali, sentito il parere della Federazione degli ordini dei farmacisti.

E vietata la vendita al pubblico di medicinali a prezzo diverso da quello indicato nella tariffa.

La tariffa indica lo sconto che i farmacisti debbono concedere, sui prezzi stabiliti, agli enti pubblici o privati, aventi finalità di assistenza o beneficenza, tenuti per legge, regolamenti, contratti collettivi, statuti o tavole di fondazione, alla somministrazione dei medicinali agli aventi diritto».

— Il D.M. 24 settembre 1981 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 13 ottobre 1981.

— L'art. 37 del R.D. n. 1706/1938 fa obbligo ai farmacisti di annotare, fra l'altro, sulle etichette che appongono sui recipienti o sugli involucri dei medicinali, il prezzo praticato, con specifica indicazione:

a) dell'importo complessivo delle sostanze;
b) dell'importo complessivo degli oneri professionali;
c) del costo del recipiente quando sia fornito dal farmacista.

— Il testo dell'art. 41 dello stesso regolamento stabilisce che la tariffa dei medicinali contiene, oltre l'indicazione dei prezzi stabiliti per ogni sostanza, le norme per la sua applicazione; gli onorari professionali, gli aumenti di prezzo per le somministrazioni fatte ai privati nelle ore notturne e quando la farmacia è chiusa, nonché i diritti addizionali che competono al farmacista per la spedizione di ricette contenenti sostanze velenose o stupefacenti.

Nota all'art. 2:

Gli articoli 180 e 182 del testo unico delle leggi sanitarie prevedono che le disposizioni relative a sieri e vaccini si applichino oltreché ai virus e tossine, ad ogni altro prodotto simile determinato con decreto del Ministro della sanità, nonché ai prodotti opoterapici, ai chemioterapici con azione specifica contro determinate infezioni e, in genere a tutti i prodotti biologici adoperati per uso terapeutico. A tutti gli anzidetti prodotti, pertanto non é applicabile la tariffa nazionale, per quanto stabilito dall'art. 2 del presente decreto.

Note all'art. 7:

— L'avviso di pubblicazione della Farmacopea ufficiale, IX edizione, è apparso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 7 novembre 1985.

— Le tabelle previste all'art. 12 della legge n. 685/1975 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) comprendono le sostanze stupefacenti o psicotrope e le relative preparazioni assoggettate alle disposizioni della medesima legge.

86A1143

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 febbraio 1986.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «D.E.A.R. - Dettaglianti alimentaristi riuniti», in Roma, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita dal 14 al 19 ottobre 1985 nei confronti della società cooperativa «D.E.A.R. - Dettaglianti alimentaristi riuniti», con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del sopracitato regio decreto;

Decreta:

La società cooperativa «D.E.A.R. - Dettaglianti alimentaristi riuniti», con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe D'Ettorre di Roma in data 9 maggio 1972 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e i signori: Lauretti Alberto, nato ad Amaseno (Frosinone) il 2 febbraio 1950 e residente a Latina, via Napoleone Bonaparte; dott. Lamorgese Giovanni, nato a Bari il 20 settembre 1957 e residente in Roma, viale Carso, 57/A; avv. Pantaleo Carmine, nato ad Andrano il 24 febbraio 1957 ed ivi residente, via Provinciale 1972, ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1986

p. *Il Ministro:* LECCISI

86A1691

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 45

Corso dei cambi del 6 marzo 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1526,750	1526,750	1526,50	1526,750	1527,25	1527,25	1527,750	1526,750	1526,750	1526,75
Marco germanico	680,380	680,380	680,60	680,380	680,50	680,49	680,400	680,380	680,380	680,58
Franco francese	221,240	221,240	221,40	221,240	221,25	221,45	221,270	221,240	221,240	221,25
Fiorino olandese	602,370	602,370	602,20	602,370	602,50	602,46	602,550	602,370	602,370	602,36
Franco belga	33,207	33,207	33,20	33,207	33,25	33,20	33,200	33,207	33,207	33,20
Lira sterlina	2216,900	2216,900	2218 —	2216,900	2218 —	2217,45	2218 —	2216,900	2216,900	2216,90
Lira irlandese	2055,750	2055,750	2058 —	2055,750	2056 —	2055,62	2055,500	2055,750	2055,750	—
Corona danese	184,200	184,200	184,30	184,200	184,25	184,20	184,200	184,200	184,200	184,20
Dracma	10,907	10,907	10,90	10,907	—	—	10,912	10,907	10,907	—
E.C.U.	1466,500	1466,500	1466,50	1466,500	1466,37	1466,37	1466,250	1466,500	1466,500	1466,50
Dollaro canadese	1076 —	1076 —	1078 —	1076 —	1076 —	1076,25	1076,500	1076 —	1076 —	1076 —
Yen giapponese	8,479	8,479	8,48	8,479	8,475	8,48	8,487	8,479	8,479	8,46
Franco svizzero	804,450	804,450	804 —	804,450	804,50	804,62	804,800	804,450	804,450	804,45
Scellino austriaco	96,872	96,872	96,88	96,872	97 —	96,84	96,820	96,872	96,872	96,88
Corona norvegese	215,450	215,450	215,50	215,450	215,50	215,55	215,650	215,450	215,450	215,45
Corona svedese	211,250	211,250	211 —	211,250	211 —	211,16	211,070	211,250	211,250	211,25
FIM	298,800	298,800	299 —	298,800	299 —	299,05	299,300	298,800	298,800	—
Escudo portoghese	10,265	10,265	10,30	10,265	10,25	10,27	10,290	10,265	10,265	10,26
Peseta spagnola	10,776	10,776	10,81	10,776	10,80	10,78	10,786	10,776	10,776	10,77
Dollaro australiano	1072 —	1072 —	1073 —	1072 —	1073 —	1072,55	1073,100	1072 —	1072 —	1072 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 marzo 1986

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA	1527,250	Lira irlandese	2055,625	Scellino austriaco	96,846
Marco germanico	680,390	Corona danese	184,200	Corona norvegese	215.550
Franco francese	221,255	Dracma	10,909	Corona svedese	211,160
Fiorino olandese	602,460	E.C.U.	1466,370	FIM	299,050
Franco belga	33,203	Dollaro canadese	1076,250	Escudo portoghese	10,277
Lira sterlina	2217,450	Yen giapponese	8,483	Peseta spagnola	10,781
		Franco svizzero	804,625	Dollaro australiano	1072,550

Media dei titoli del 6 marzo 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	63,250
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1971-86	98,200
» 6% » » 1972-87	93,150
» 9% » » 1975-90	92,850
» 9% » » 1976-91	91,250
» 10% » » 1977-92	93,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	94 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	88,800
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16%	100,300
» » » 1-6-1981/86 16%	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	87,900
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,500
» » » » EFIM 1-8-1988	101,800
» » » » 1- 5-1982/86	100,125
» » » » 1- 6-1982/86	100,400
» » » » 1- 7-1982/86	100,300
» » » » 1- 7-1983/86	100 —
» » » » 1- 8-1982/86	100,425
» » » » 1- 8-1983/86	99,950
» » » » 1- 9-1982/86	100,550
» » » » 1- 9-1983/86	100 —
» » » » 1-10-1982/86	100,550
» » » » 1-10-1983/86	100,050
» » » » 1-11-1982/86	100,700
» » » » 1-12-1982/86	100,775
» » » » 1- 1-1983/87	101,050
» » » » 1- 2-1983/87	101,175
» » » » 1- 3-1983/87	101,650
» » » » 1- 4-1983/87	101,025
» » » » 1- 5-1983/87	100,950
» » » » 1- 6-1983/87	101 —
» » » » 1-11-1983/87	100,400
» » » » 1-12-1983/87	100,150
» » » » 1- 1-1984/88	100,200
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 2-1984/88	100,425
» » » » 1- 3-1984/88	100,400
» » » » 1- 4-1984/88	99,950
» » » » 1- 5-1984/88	100,025
» » » » 1- 6-1984/88	99,900
» » » » 1- 7-1983/88	101,575
» » » » 1- 8-1983/88	101,625
» » » » 1- 9-1983/88	101.800
» » » » 1-10-1983/88	101,850
» » » » 1- 7-1990	97,925
» » » » 1-11-1983/90	103,125
» » » » 1-12-1983/90	103,175
» » » » 1- 1-1984/91	102,875
» » » » 1- 2-1984/91	102,950
» » » » 1- 3-1984/91	101,650
» » » » 1- 4-1984/91	101,350
» » » » 1- 5-1984/91	101,400
» » » » 1- 6-1984/91	101,450
» » » » 1- 7-1984/91	100.225
» » » » 1- 8-1984/91	100,225
» » » » 1- 9-1984/91	100,500
» » » » 1-10-1984/91	100,400
» » » » 1-11-1984/91	100,425
» » » » 1-12-1984/91	100,925
» » » » 1- 1-1992	98,800
» » » » 1- 2-1992	96,725
» » » » 1- 2-1995	98,475
» » » » 1- 3-1995	95,325
» » » » 1- 4-1995	95,150
» » » » 1- 5-1995	95,200
Buoni Tesoro Pol. 14 % 1- 4-1986	99,900
» » » 13,50% 1- 7-1986	99,950
» » » 13,50% 1-10-1986	100,150
» » » 12,50% 1- 1-1987	99,450
» » » 12 % 1- 2-1988	97,700
» » » 12 % 1- 3-1988	97,775
» » » 12,25% 1- 5-1988	98 —
» » » 12,50% 1- 7-1988	98,600
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,125
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	113 —
» » » » 22-11-1982/89 13%	111,500
» » » » 1983/90 11,50%	109,150
» » » » 1984/91 11,25%	107,450
» » » » 1984/92 10,50%	107,625
» » » » 1985/93 9,60%	102,525

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M06036

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di registrazioni di specialità medicinali

Con decreto ministeriale n. 7307/R in data 29 gennaio 1986 è stata disposta, a seguito di rinuncia delle aziende titolari, la revoca della registrazione delle specialità medicinali sottoelencate, limitatamente alle preparazioni e confezioni indicate.

Si richiama all'attenzione delle aziende produttrici, dei distributori e dei farmacisti che le preparazioni e confezioni di cui è stata revocata la registrazione debbono essere subito ritirate dal commercio e, con effetto immediato, non possono essere più oggetto di vendita.

Con altro decreto ministeriale n. 7352/R in data 29 gennaio 1986 è stata disposta, a seguito di rinuncia delle aziende titolari, la revoca della registrazione delle specialità medicinali sottoelencate.

Il provvedimento riguarda tutte le preparazioni e confezioni delle specialità medicinali stesse.

Si richiama l'attenzione delle aziende produttrici, dei distributori e dei farmacisti che i prodotti di cui è stata revocata la registrazione debbono essere subito ritirati dal commercio e, con effetto immediato, non possono essere più oggetto di vendita.

SPECIALITA MEDICINALI DI CUI È STATA REVOCATA LA REGISTRAZIONE, SU RINUNCIA DELLE AZIENDE TITOLARI CON DECRETO MINISTERIALE N. 7307 DEL 29 GENNAIO 1986

Num. d'ord.	SPECIALITÀ MEDICINALE	Numero di registrazione	Data di registrazione	DITTA E SEDE
1	*Alfamox*			Alfa farmaceutici S.p.a., sede e domicilio fiscale in Bologna, via Ragazzi del '99 n. 5, codice fiscale 00556960375
	24 capsule da mg 250	23098	27- 2-1974	
	8 compresse g 1	23098/D	17- 3-1982	
2	*Premier «2500»*			Id.
	10 fiale liof. + 10 fiale solvente	21724/B	13- 7-1972	
3	*Premier «5000»*			Id.
	10 fiale liof. + 10 fiale solvente	21724/B-1	13- 7-1972	
4	*Tubercolina Berna*			Istituto sieroterapico e vaccinogeno Svizzero Berna - Svizzera, rappresentato da Istituto sieroterapico Berna S.r.l., sede e domicilio fiscale in Como, via Bellinzona, 39, codice fiscale 00190430132
	PPD Secca - 10 prove 1 UI	13500/I	18- 2-1959	
	PPD Secca - 10 prove 3 UI	13500/I-2	18- 2-1959	
	PPD Secca - 10 prove 10 UI	13500/I-3	18- 2-1959	
	PPD Secca - 10 prove 100 UI	13500/I-4	18- 2-1959	
5	*Tripa-penicillina*			Dr. R.R. Ragionieri S.p.a., sede e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci, 356, codice fiscale 00431700483
	polvere tubo g 15	10118/B	16- 3-1964	
	polvere tubo g 16	10118/B	30- 1-1969	
	pomata tubo g 15	10118	6- 2-1964	
	pomata tubo g 16	10018	30- 1-1969	
6	*Broncopulmin*			Farmac. Ecobi S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Ronco Scrivia (Genova), via E. Bazzano, codice fiscale 00420050106 (già della ditta Difer Industrie farmaceutiche triestine S.r.l., con sede in Trieste, viale XX Settembre, 4, codice fiscale 00051550325)
	20 pastiglie	1898/B	20- 1-1967	
7	*Neurobromal*			Istituto biochimico nazionale Savio S.p.a., sede e domicilio fiscale in Genova-Nervi, via del commercio, 46, codice fiscale 00274990100
	sciroppo sedativo per adulti fl g 300	8271/A	11- 1-1955	
	sciroppo sedativo pediatrico fl g 120	8271/A-1	20-12-1973	

Num. d'ord.	SPECIALITÀ MEDICINALE	Numero di registrazione	Data di registrazione	DITTA E SEDE
8	Vaccino antipoliomielitico orale trivalente a virus vivi attenuati secondo Sabin, 1 flacone 5 dosi da ml 0,1	20452/C	1-10-1964 18- 3-1972 11-11-1983	Istituto sieroterapico milanese Serafino Belfanti, sede e domicilio fiscale in Milano, via Darwin, 22, codice fiscale 00825190150
	Vaccino antipoliomielitico orale trivalente a virus vivi attenuati secondo Sabin, 1 flacone 10 dosi da ml 0,1	20452/C	12- 2-1968 18- 3-1972 11-11-1983	Id.
9	*Sadoreum* tipo Normale supposte 10 supposte da 50 mg tipo normale	21075/A	22- 4-1981	Istituto farmacobiologico Giustini S.r.l., sede e domicilio fiscale in Milano, via V. Veneto, 22, codice fiscale 04418120152
10	*Fluovite F* lozione da 30 ml 0,01%	21822/A	23- 1-1970 24-12-1971	Italfarmaco S.p.a., sede e domicilio fiscale in Milano, via Fulvio Testi, 330, codice fiscale 00737420158
	lozione da 20 ml 0,025%	21822/A-1	24-12-1971 12- 3-1976	
11	*Viscor* 5 supposte	17183/A	6-10-1960 30- 5-1968	Ital Suisse Co. S.a.s., sede e domicilio fiscale in Casorile (Milano), via Binasco, 54, codice fiscale 00758180152
12	*Multum* pomata tubo 30 g	21529/C	20-11-1971	Lampugnani farmac. S.p.a., sede legale in Milano, via Bianca Maria, 33, domicilio fiscale in Nervino (Milano), via Gramsci, 4, codice fiscale 00738630151
13	*Vincafolina* 10 fiale da ml 1 × mg 15	23785/A	22-12-1978	Id.
14	*Desaval* tubo da g 5 di pomata dermica	21336	29-11-1969	Istituto Luso farmaco d'Italia S.p.a., sede e domicilio fiscale in Milano, via Carnia, 26, codice fiscale 00714810157
15	*Desaval V* tubo da g 5 di pomata dermica tubo da g 15 di pomata dermica tubo da g 30 di pomata dermica	21336/A 21336/A 21336/A	29-11-1969 29-11-1969 1- 3-1971	Id.
16	*Desaval neomicina* tubo da g 5 di pomata dermica	21336/B	29-11-1969	Id.
17	*Tiase* flacone 100 ml sciroppo estemp. tipo normale	24028/A	13- 6-1979 19- 3-1980	Mediolanum farmaceutici S.r.l., sede e domicilio fiscale in Milano, via S. G. Cottolengo, 31, codice fiscale 01689550158
	flacone 200 ml sciroppo estemp. tipo normale	24028/A	13- 6-1979 19- 3-1980	
18	*Pulmovirolo* 24 pastiglie da g 6 12 supposte adulti 12 supposte bambini 12 supposte con chinina adulti 12 supposte con chinina bambini	1066/C-1 1066/D 1066/D-1 1066/E 1066/E-1	8- 7-1961 8- 7-1961 8- 7-1961 8- 7-1961 8- 7-1961	Farmaco italiano Padil S.r.l., sede e domicilio fiscale in Milano, corso Venezia, 61, codice fiscale 02023550151

Num. d'ord.	SPECIALITÀ MEDICINALE	Numero di registrazione	Data di registrazione	DITTA E SEDE
19	*Gelusil lac*			Parke Davis S.p.a., sede e domicilio fiscale in Milano, corso Matteotti, 8, codice fiscale 00781140157
	50 g polvere	2152/C	24- 5-1962	
	150 g polvere	2152/C	24- 5-1962	
20	*Ampisint*			Proter S.p.a., sede e domicilio fiscale in Opera (Milano), via Lambro, 38, codice fiscale 00867740151
	3 flaconi liofilizzati + 3 fiale solvente	21158/A	31-10-1972	
	6 flaconi liofilizzati + 6 fiale solvente	21158/A	31-10-1972	
21	*Quen*			Ravizza S.p.a., sede e domicilio fiscale in Milano, via Borgonuovo, 9, codice fiscale 00748120151
	40 confetti da mg 10	21072/1	25- 3-1969	
22	*Sandoven*			Sandoz prodotti farmac. S.p.a., sede e domicilio fiscale in Milano, via C. Arconati, 1, codice fiscale 07195130153
	flacone 20 ml gocce	21448/A	30- 9-1969	
23	*Eptadone*			Istituto Franco Tosi S.p.a., sede e domicilio fiscale in Milano, via Bertola da Novate, 14, codice fiscale 00714910155
	forte - 5 fiale 2 ml 20 mg	6105/1	12- 3-1952	
24	*Suanovil* uso veterinario			Vetem S.p.a., sede e domicilio fiscale in Milano, viale E. Bezzi, 24, codice fiscale 01988770150
	1 flacone — 1 flacone di diluente 20 ml	21048	31-10-1980	
25	*Fruttidasi epatica*			Biomedica Foscama ind. chim. farm. S.p.a., sede e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, km 14,500, codice fiscale 00408870582
	5 fiale 3 ml	16929	27- 2-1961	
	5 fiale 1 ml	16929/1	16-12-1961	
	5 fiale 2 ml	16929/2	24- 8-1962	
	flacone sciroppo g 170	16929/B	17- 2-1969	
26	*Timepar*			Fargal Pharmasint S.r.l., sede in Pomezia (Roma), via Pontina, km 28, codice fiscale 00400400586
	10 fiale 3 ml uso i.m.	14347	30- 9-1980	
27	*Leniderm*			Farmaroma S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Velletri (Roma), codice fiscale n. 00424540580, ora della ditta Salus Researches Sarm S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Crescenzio, 9, codice fiscale 03151540584
	tubo 15 g di pomata	21795	5- 4-1977	
	flacone lozione 15 ml	21795/A	5- 4-1977	
	flacone lozione 30 ml	21795/A	5- 4-1977	
28	*Actifed*			Wellcome Italia S.p.a., sede e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), codice fiscale 00407630581
	4 compresse	18723	21-12-1963	
29	*Afloben*			Esseti S.a.s. Lab. chim. farmacobiologico di Jesolo Anna e Co., codice fiscale 01172090639, sede e domicilio fiscale in Napoli, via S. Maria Lanova, 19, (già della ditta Lab. chim. biol. O. Benedetti di Oreste Benedetto, Scandicci (Firenze), via Donizetti, 52)
	6 supposte	21251/A	17- 2-1969	
30	*Amminovet* 7% uso veterinario			Pierrel S.p.a., sede e domicilio fiscale in Napoli, via Depretis, 88, codice fiscale 00294170634
	flacone 500 ml soluzione iniettabile	21218	17- 2-1969 1-12-1984	
31	*Vetimicina* uso veterinario 2 + 1			Prochena S.r.l., sede e domicilio fiscale in Parma, via Manara, 1-*bis*, codice fiscale 00152210340
	1 flacone + 1 fiala solvente ml 8	21064	3- 8-1968	
32	*Vetimicina* uso veterinario 8 + 4			Id.
	1 flacone + 1 fiala solvente	21064/3	3- 8-1968	
	20 flaconi + 20 fiale solventi	21064/3	3- 8-1968	
33	*Tonoliver*			Istituto biologico Chemiot. ABC S.p.a., sede e domicilio fiscale in Torino, via Crescentino, 25, codice fiscale 00470340019
	5 flaconi 6 ml uso orale	12373/A	19- 8-1970	
	10 flaconi da 6 ml uso orale	12373/A	19- 8-1970	
34	*Sinecod ritardo*			Zyma S.p.a., sede e domicilio fiscale in Saronno (Varese), corso Italia, 13, codice fiscale 00687350124
	20 confetti 10 mg	21483/C	17- 2-1985	

SPECIALITÀ MEDICINALI DI CUI È STATA REVOCATA LA REGISTRAZIONE, SU RINUNCIA DELLE AZIENDE TITOLARI CON DECRETO MINISTERIALE N. 7352 DEL 29 GENNAIO 1986

Num. d'ord.	SPECIALITÀ MEDICINALE	Numero di registrazione	DITTA E SEDE
1	*Gli-Cam*, in tutte le sue preparazioni	6715 6715/A	Ditta Carlo Brizio (Lascaf), piazza Giorgio Vasari, 5, Firenze
2	*Dessylina*	14029	Istituto biologico Dessy S.p.a., sede e domicilio fisc. in Firenze, via San Domenico, 107/109, codice fiscale 00394890487
3	*Lucarin*, in tutte le sue preparazioni	17724 17724/1 17724/A	Albert Farma S.p.a., sede e domicilio fisc. in Scoppito (L'Aquila), s.s. 17 Km 22, codice fiscale 00082280660
4	*Biocalan*	21307	Asid Bonz U. Sohn Gmbh di Unterschleisiheim (R.F.T.), rappresentata in Italia dalla Hoechst Italia S.p.a., codice fiscale 00849620158, sede e domicilio fiscale in Milano via Traiano, 18
5	*Mebolan*	22859	Midy S.p.a., sede e domicilio fiscale in Milano, via Piranesi, 38, codice fiscale 00730870151
6	*Pluspen* in tutte le sue preparazioni	23035 23035/A 23035/B 23035/C 23035/C.1	Mitim S.r.l., sede e domicilio fiscale in Monza (Milano), via Passerini, 2, codice fiscale 07047730150
7	*Mireplex*, in tutte le sue preparazioni e confezioni	22757 22757/A 22757/B	Poli Industria chimica S.p.a., sede e domicilio fiscale in Milano, piazza Agrippa n. 1, codice fiscale 00746490150
8	*Deltamid*	21603	Rorer italiana S.p.a., sede e domicilio fiscale in Monza (Milano), via Valosa di Sopra, 9, codice fiscale 00897890158
9	*Unifort*	21804	Id.
10	*Singletin*	20876	Istituto chemioterapico italiano Sanol Schwarz S.p.a., sede e domicilio fiscale in San Grato di Lodi (Milano), via Emilia, 99, codice fiscale 07254500155
11	*Viladrin*	20626	Serpero S.p.a., sede e domicilio fiscale in Milano, via L. Maino, 40, codice fiscale 00826830150
12	*Antiasmatico centotre*	18662	Sigma Tau S.p.a., (già della ditta Laboratori chimici Pierandrei di Aprilia), sede e domicilio fiscale, in Roma, viale Shakespeare n. 47, codice fiscale 00410650584
13	*Deinait*, in tutte le sue preparazioni	15781 15781/A	Id.
14	*Emulsione Pierandrei*, in tutte le sue preparazioni e confezioni	14823 14823/A 14823/B	Id.
15	*Levitan*, in tutte le sue confezioni	20088	Id.
16	*Poliderma*, in tutte le sue confezioni	20749	Id.
17	*Tossitolu*, in tutte le sue preparazioni e confezioni	12189 12189/A	Id.
18	*Staminoide*	14531	Id.
19	*Bechistop*, in tutte le sue preparazioni	11588 11588/B	Istituto biologico chemioterapico «ABC» S.p.a., sede e domicilio fiscale in Torino, via Crescentino, 25, codice fiscale 00470340019
20	*Dianabol*, in tutte le sue preparazioni	15892 15892/1 15892/A 15892/B	Ciba-Geigy S.A. di Basilea (Svizzera), rappresentata in Italia dalla ditta Ciba-Geigy S.p.a., codice fiscale 00826480154

86A1508

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dall'Ente autonomo teatro dell'opera di Roma

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1986 la riscossione del carico tributario di L. 2.901.312.000, dovuto dall'Ente autonomo teatro dell'opera di Roma, è stata sospesa, ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Roma nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, porrà in essere gli atti esecutivi sui beni strumentali ed immobili dell'Ente, mantenendoli in vita a garanzia del credito erariale. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

86A1546

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa edilizia « Venere Prima - Società cooperativa edilizia a r.l. », in Ancona, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1986 la società cooperativa edilizia «Venere Prima - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Ancona, costituita per rogito notaio prof. Rodolfo Mazzola in data 21 ottobre 1977, repertorio n. 8854, reg. soc. n. 7809, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 1 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Franco Ferri.

86A1662

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento di cartucce per uso tecnico

Con decreto ministeriale n. 559/C. 19459/XV J, in data 15 gennaio 1986, le cartucce per uso tecnico denominate:

S 800 (sottoclasse S 800 A - S 800 BP - S 800 J);
S 800 M (sottoclasse S 800 MA - S 800 MBP - S 800 MJ);
S 800 P (sottoclasse S 800 PA),

che la società S.E.I. - Società esplosivi industriali, intende fabbricare nel proprio stabilimento di Ghedi (Brescia), sono riconosciute, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificate nella categoria V, gruppo A, dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del citato testo unico.

86A1541

MINISTERO DEI TRASPORTI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Altamura

Con il decreto interministeriale 13 febbraio 1986, n. 1605, è stato disposto il trasferimento dal demanio pubblico - ramo ferrovie al patrimonio disponibile dello Stato di un reliquato ferroviario sito al km 53 + 580 della linea Bari-Montalbano Ionico (particella 187 del foglio 155 del comune di Altamura, località Graviscella) delle Ferrovie calabro lucane.

86A1542

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica del 25 ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1986, registro n. 2 Difesa, foglio n. 84, è concessa la seguente ricompensa al valor militare:

Croce

Melfi Gianfranco, nato a Casacalenda (Campobasso) il 22 ottobre 1942, capo prima classe incursore, matricola 024182. — Militare del contingente di pace nel Libano, durante un servizio di sorveglianza e sicurezza, veniva coinvolto da una esplosione causata da attentato, che gli procurava una grave ferita all'occhio destro. Continuava a svolgere con grande freddezza ed efficienza le proprie funzioni, fino all'arrivo dei soccorsi. Chiaro esempio di altissimo senso del dovere e di grande spirito di sacrificio. — (Beirut, 20 luglio 1983).

86A1661

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Sospensione di alcuni termini di pagamento presso il comune di Linguaglossa colpito dal terremoto del 25 dicembre 1985. (Ordinanza n. 695/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791;

Vista la nota n. 644/27.2/E/GAB del 2 febbraio 1986 del prefetto di Catania con la quale si richiede la sospensione dei termini di scadenza per quanto riguarda mutui, titoli di credito e finanziamenti in genere;

Ravvisata l'opportunità di accogliere la richiesta di sospensione di taluni termini;

Acquisito l'assenso del Consiglio dei Ministri nella seduta del 27 febbraio 1986;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Sono sospesi per dodici mesi senza aggravio di spesa per interessi od altri oneri, a decorrere dal 26 dicembre 1985, i termini di pagamento dei titoli di credito, delle rate di ammortamento dei mutui e delle rate di «leasing» in favore degli operatori che svolgono la loro attività nella stazione turistica di Piano Provenzana del comune di Linguaglossa ed abbiano subito danni a causa del sisma del 25 dicembre 1985.

Art. 2.

I soggetti di cui al precedente articolo, per fruire dei benefici di cui alla presente ordinanza, devono produrre al creditore un attestato rilasciato dal sindaco, dal quale risulti che il richiedente svolge la propria attività nella stazione turistica di Piano Provenzana ed abbia subito danni dal sisma del 25 dicembre 1985.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A1696

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per esami, a ventuno posti di coadiutore nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari - ruolo del personale delle conservatorie dei registri immobiliari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione delle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1972, registro n. 18 Finanze, foglio n. 282, che stabilisce le piante organiche e la denominazione delle qualifiche delle carriere esecutive del Ministero delle finanze;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;

Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto ministeriale n. 94963 dell'11 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1974, registro n. 76 Finanze, foglio n. 332, concernente i programmi di esame dei concorsi di ammissione nei ruoli del personale del Ministero delle finanze;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, recante provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e negli enti locali e considerato che il Ministero delle finanze è stato autorizzato a mettere a concorso ventuno posti nella carriera esecutiva amministrativa di cui alla tabella *B* allegata alla citata legge n. 444;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati, per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si svolgerà la prova scritta;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per esami, a ventuno posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari - ruolo del personale delle conservatorie dei registri immobiliari, da ripartire tra le regioni sottoindicate nel modo che segue:

Piemonte	posti	2
Liguria	»	3
Lombardia	»	5
Veneto	»	1
Friuli-Venezia Giulia	»	2
Emilia-Romagna	»	1
Toscana	»	1
Lazio	»	2
Sardegna	»	4

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici della regione cui saranno destinati per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data di immmissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

A) Diploma di istruzione secondaria di primo grado.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti; per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe; il limite massimo di età non può superare anche in caso di cumulo di benefici i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

F) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

G) Non aver riportato condanne penali per reati che a norma dell'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, comportino la destituzione di diritto.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato dal Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'intendenza di finanza della provincia di residenza devono essere direttamente presentate o fatte pervenire alla intendenza di finanza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportante (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e gli eventuali carichi penali pendenti;

5) titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nell'ambito delle regioni indicate all'art. 1;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali nella nomina previsti dalle vigenti norme.

A norma del secondo e quarto comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, costituiscono titoli di preferenza a parità di merito:

1) il servizio prestato con rapporto convenzionato per almeno un anno presso le amministrazioni dello Stato;

2) lo stato di disoccupazione, non inferiore a sei mesi, risultante dalla iscrizione presso le apposite liste di collocamento.

I titoli preferenziali nella nomina, non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori saranno nominati in prova e dovranno assumere servizio nell'ufficio di destinazione entro il termine indicato nell'apposito invito che verrà loro formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A*), del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza o del medico della competente unità sanitaria locale dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

Per in candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, e che abbiano menomazioni fisiche, il certificato medico deve contenere, a norma dell'art. 19 della citata legge la dichiarazione che l'invalido per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di titoli di preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, debbono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito invito, a pena di decadenza dalla nomina.

Art. 7.

I documenti di cui alle lettere *c), d), e)* e *g)* dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confinne hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli precisati dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 8.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340 e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successivo provvedimento.

Art. 9.

L'esame consterà di una prova scritta, di una prova pratica e di un colloquio in base al seguente programma:

Prova scritta:

Svolgimento di un tema di cultura generale.

Prova pratica:

Prova di dattilografia e su macchina calcolatrice.

Colloquio:

Il colloquio verte su nozioni di:

Costituzione italiana;
storia d'Italia dal 1870;
geografia fisica e politica dell'Europa e particolarmente dell'Italia;
aritmetica secondo il programma della scuola media d'obbligo;
statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 10.

Il giorno e l'ubicazione dei locali in cui avrà luogo la prova scritta saranno indicati con successivo provvedimento che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana del 31 maggio 1986* (1).

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso si presenteranno a sostenere la prova stessa senza alcun preavviso od invito nella sede, nei locali, nel giorno che saranno indicati nel decreto di cui al precedente comma.

Per essere ammessi a sostenere la prova scritta d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata, con firma dell'aspirante autenticata;
b) tessera postale;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) carta d'identità;
f) porto d'armi;
g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente dalla Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 11.

Per lo svolgimento della prova d'esame e per gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

(1) Così come modificato con decreto ministeriale 21 gennaio 1986.

Art. 12.

La prova pratica e il colloquio avranno luogo in Roma.

Sono ammessi alla prova pratica e al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che avranno superato la prova scritta sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova pratica e il colloquio.

Tali prove non si intendono superate se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi, in ciascuna di esse.

La somma del voto conseguito nella prova scritta, del voto ottenuto nella prova pratica e di quello riportato nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva in base alla quale viene formata la graduatoria di merito con la osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché del titolo di preferenza previsto dal secondo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei postti messi a concorso.

Le preferenze di cui al precedente comma quinto non saranno applicabili se i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 13.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei, sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamene efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio dei vincitori nominati in prova si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 14.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno nominati in prova e immessi in servizio, nell'ordine della graduatoria stessa, secondo le modalità di cui al terzo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, i medesimi impiegati saranno inquadrati nella quarta qualifica funzionale, col corrispondente trattamento economico.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto; in tal caso le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto devono essere comunque compensate.

Art. 15.

La mancata assunzione di servizio senza giustificato motivo nel termine fissato dall'amministrazione, nonché la mancata consegna della documentazione di rito entro il primo mese di servizio, il mancato completamento della documentazione o l'omessa regolarizzazione della stessa entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito implicano la decadenza dalla nomina in prova.

Art. 16.

I posti che si rendono disponibili per rinuncia, decadenza dalla nomina o dimissioni dei vincitori possono essere conferiti secondo l'ordine della graduatoria ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso a norma dell'art. 8, terzo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, così come sostituito dalla legge 8 luglio 1975, n. 305.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1985

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1985
Registro n. 71 Finanze, foglio n. 371

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000)

All'intendenza di finanza di
.... (1)

Il sottoscritto..
nato a .... (provincia di ....)
il .... e residente in ....
(provincia di ....) via ....
c.a.p. .... chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a ventuno posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari - ruolo del personale delle conservatorie dei registri immobiliari.

Fa presente di avere diritto all'aumento dei limiti di età perché
....

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ...., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, né nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio ....
....
conseguito presso ....
in data .... e, per quanto riguarda gli obblighi militari di ....

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione, nell'ambito delle regioni indicate dall'art. 1 del bando di concorso.

Dichiara, altresì, di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza..

Data, ...

Firma ....

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni ....

Visto per l'autenticità della firma del signor ....

(1) La domanda dovrà essere presentata o spedita alla intendenza di finanza della provincia di residenza dal candidato.

86A1700

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università «G. D'Annunzio» di Chieti

È indetto pubblico concorso, per esami, a otto posti di quarta qualifica funzionale - area amministrativo-contabile - profilo professionale agente amministrativo, presso l'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti.

A norma dell'art. 1, comma quarto, del decreto interministeriale 20 maggio 1983, la percentuale da riservare al personale proveniente dalla qualifica immediatamente inferiore, con cinque anni di anzianità è stabilita nella misura del 10%.

Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data della scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere inviate al rettore dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti - Ufficio del personale non docente - Via dei Vestini - 66013 Chieti Scalo, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti.

È indetto pubblico concorso, per titoli, ad un posto di terza qualifica funzionale - area funzionale dei servizi generali, tecnici ed ausiliari - profilo «portiere», presso l'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare se conseguita anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o assolvimento dell'obbligo scolastico (frequenza fino al quattordicesimo anno di età) successivamente alla predetta data.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data della scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere inviate al rettore dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti - Ufficio personale non docente - Via dei Vestini - 66013 Chieti Scalo, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti.

È indetto pubblico concorso, per titoli, a dodici posti di terza qualifica funzionale - area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari - profilo «bidello», presso l'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti.

A norma dell'art. 1, comma quarto, del decreto interministeriale 20 maggio 1983, la percentuale da riservare al personale proveniente dalla qualifica immediatamente inferiore, con cinque anni di anzianità è stabilita nella misura del 40%.

Titolo di studio: licenza elementare, se conseguita anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o assolvimento dell'obbligo scolastico (frequenza fino al quattordicesimo anno di età) successivamente alla predetta data.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data della scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere inviate al rettore dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti - Ufficio del personale non docente - Via dei Vestini - 66013 Chieti Scalo, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti.

NOTE

— Il D.P.R. n. 686/1957 reca norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Si trascrive il testo dell'art. 2 di tale decreto:

«Art. 2. *(Domanda di ammissione ai concorsi)*. — Per l'ammissione ai concorsi alle qualifiche iniziali delle carriere degli impiegati civili dello Stato, gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) la data ed il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonché le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego».

— La legge n. 1859/1962 concerne l'istituzione e l'ordinamento della scuola media statale. La predetta legge è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 30 gennaio 1963 ed è entrata in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ossia il 14 febbraio 1963.

86A1707

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso pubblico, per titoli ed esami, ciclo 1983, ad un posto di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti tecnici.

In data 12 febbraio 1986 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 2 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso in epigrafe indetto con decreto ministeriale 8 agosto 1984 successivamente rettificato con il decreto ministeriale 22 dicembre 1984, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1985.

86A1663

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Concorsi pubblici, nei ruoli locali istituiti nella provincia di Bolzano, a sei posti di vice direttore del personale direttivo delle imposte dirette, ad un posto di segretario tecnico del personale di concetto degli uffici veterinari di confine, a quattro posti di operatore tecnico del personale esecutivo delle tasse e imposte indirette e a tre posti di commesso del personale ausiliario delle tasse e imposte indirette.

Con decreto n. 20227/PR.I del 19 ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1985, registro n. 13, foglio n. 222, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 7 del 18 febbraio 1986, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a sei posti di vice direttore, settima qualifica funzionale, in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale direttivo delle imposte dirette.

Di detti sei posti uno è riservato a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico italiano, uno ad appartenenti al gruppo linguistico ladino e quattro sono riservati ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dall'anzidetta data del 18 febbraio 1986.

Con decreto del 21 settembre 1985, n. 20255/PR.I, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1985, registro n. 12, foglio n. 294, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 7 del 18 febbraio 1986, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di segretario tecnico, sesta qualifica funzionale, in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale di concetto degli uffici veterinari di confine di Fortezza e Campo Trens.

Detto posto è riservato a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dall'anzidetta data del 18 febbraio 1986.

Con decreto dell'8 ottobre 1985, n. 20224/PR.I, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1985, registro n. 13, foglio n. 61, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n.7 del 18 febbraio 1986, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a quattro posti di operatore tecnico, quarta qualifica funzionale, in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale esecutivo delle tasse e imposte indirette.

Di detti quattro posti tre sono riservati a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico tedesco e uno è riservato ad appartenenti al gruppo ladino.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dall'anzidetta data del 18 febbraio 1986.

Con decreto del 12 ottobre 1985, n. 20226/PR.I, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1985, registro n. 13, foglio n. 333, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 7 del 18 febbraio 1986, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per titoli, a tre posti di commesso, seconda qualifica funzionale, in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale ausiliario delle tasse e imposte indirette.

Detti tre posti sono riservati a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dall'anzidetta data del 18 febbraio 1986.

86A1733

REGIONE BASILICATA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 5

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 5, a:

un posto di assistente medico - area funzionale di medicina, nella disciplina di pediatria;
un posto di assistente medico - area funzionale di chirurgia, nella disciplina di ostetricia e ginecologia;
un posto di operatore professionale di prima categoria coadiutore (capo-sala);
un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore (terapista della riabilitazione);
un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore (ostetrica);
cinque posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore (infermiere professionale);
un posto di farmacista collaboratore;
due posti di collaboratore amministrativo;
sei posti di assistente medico - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;
un posto di assistente tecnico geometra;
un posto di assistente tecnico perito agrario;
un posto di assistente tecnico perito industriale (elettrotecnico);
un posto di chimico collaboratore;
un posto di biologo collaboratore;
quattro posti di assistente tecnico perito chimico;
un posto di sociologo collaboratore;
tre posti di assistente sociale collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Senise (Potenza).

86A1638

REGIONE CAMPANIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 29

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 29, a:

un posto di primario di oculistica;
un posto di aiuto di laboratorio di analisi;
un posto di broncopneumologia;
un posto di assistente di urologia;
un posto di assistente di cardiologia;
un posto di assistente di medicina scolastica;
due posti di operatore professionale di prima categoria - ostetrica;
cinque posti operatore professionale di prima categoria - infermiere professonale;
quattro posti operatore professionale di seconda categoria - infermiere generico;
quattro posti di centralinista, riservato ai minorati della vista, in soprannumero.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in S. Anastasia (Napoli).

86A1646

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 56

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 56, a:

un posto di farmacista dirigente - direttore di farmacia;
venticinque posti di infermiere professionale - operatore professionale di prima categoria - collaboratore;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di urologia, a tempo pieno;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale, a tempo pieno;
un posto di primario ospedaliero di urologia;
un posto di primario ospedaliero di ortopedia e traumatologia;
un posto di primario ospedaliero di laboratorio di analisi, e chimico-cliniche e microbiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Oliveto Citra (Salerno).

86A1644

REGIONE MARCHE

Concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 20

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 20, a:

Distretti:

un posto di assistente sociale collaboratore.

Servizio psichiatria:

un posto di assistente sociale collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Camerino (Macerata).

86A1641

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - area funzionale medicina - medicina generale, presso l'unità sanitaria locale n. 29.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - area funzionale medicina - medicina generale, presso l'unità sanitaria locale n. 29.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Bologna.

86A1642

REGIONE PIEMONTE

Concorso ad un posto di veterinario dirigente, area A presso l'unità sanitaria locale n. 68

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di veterinario dirigente, area A, presso l'unità sanitaria locale n. 68.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Asti.

86A1639

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di operatore professionale collaboratore (terapista della riabilitazione) presso l'unità sanitaria locale n. 9.

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale collaboratore (terapista della riabilitazione), con rapporto di lavoro a metà tempo, presso l'unità sanitaria locale n. 9.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Saronno (Varese).

86A1640

REGIONE ABRUZZO

Concorso a due posti del ruolo tecnico, profilo professionale assistente sociale, posizione funzionale collaboratore, presso l'unità sanitaria locale n. 5.

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti del ruolo tecnico, profilo professionale assistente sociale, posizione funzionale collaboratore, presso l'unità sanitaria locale n. 5.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'U.S.L. in Giulianova (Teramo).

86A1679

REGIONE SICILIA

Concorso ad un posto di primario ospedaliero di pediatria presso il presidio ospedaliero «San Giovanni di Dio» dell'unità sanitaria locale n. 11.

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ospedaliero di pediatria presso il presidio ospedaliero «San Giovanni di Dio» dell'unità sanitaria locale n. 11.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Agrigento.

86A1650

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 10

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 10, a:

un posto di aiuto di neurochirurgia;
un posto di aiuto di psichiatria;
un posto di analista collaboratore;
quattro posti di perito chimico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale della U.S.L. in Treviso.

86A1648

REGIONE PUGLIA

Revoca del concorso a due posti di aiuto chirurgo presso l'unità sanitaria locale BR/3

È revocato il pubblico concorso a due posti di organico vacanti di aiuto chirurgo corresponsabile (area funzionale di chirurgia) di cui al precedente bando pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 24 del 30 gennaio 1986.

86A1643

REGIONE VALLE D'AOSTA

Avviso concernente concorsi a posti di personale di varie qualifiche. (Concorsi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 45 del 24 febbraio 1986 e n. 48 del 27 febbraio 1986).

Si comunica che l'avviso concernente i concorsi in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 1986, deve intendersi riferito esclusivamente al concorso per *un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - disciplina di pediatria* e costituisce, pertanto, solo una integrazione all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1986, che rimane confermato.

86A1703

OSPEDALE FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO DI MILANO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della terza divisione di medicina generale;
un posto di primario della prima divisione oftalmologica;
un posto di primario di ostetricia e ginecologia;
undici posti di coadiutore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale - ufficio concorsi dell'ente in Milano.

86A1647

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

Avviso di rettifica al decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 47, recante «Provvedimenti urgenti per la finanza locale». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 50 del 1° marzo 1986).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, il testo degli articoli 12, 27, 28, 29 e 30, composti di un solo comma, deve intendersi numerato nel senso che il testo stesso è preceduto dal numero 1.

86A1746

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 24 ottobre 1985 contenente le disposizioni per l'attuazione nel territorio nazionale dei regolamenti CEE n. 1207/84 del Consiglio e n. 2710/84 della commissione che prevedono la distribuzione, da parte degli Stati membri, di un contributo per sostenere i redditi dei piccoli produttori di latte. (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 5 novembre 1985).

Il secondo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale citato in epigrafe è rettificato come segue:

«Per usufruire del contributo comunitario i richiedenti dovranno allegare alla domanda un'attestazione rilasciata dalle imprese alle quali consegnano il latte, da cui risulti che il latte da loro prodotto e consegnato è stato assoggettato dal 1° aprile *1985* al prelievo di corresponsabilità ai sensi del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito in legge 1° agosto 1978, n. *426*».

86A1379

REGIONE CALABRIA

Errata-corrige al concorso ad un posto di operatore professionale di prima categoria per il servizio di anestesia e rianimazione presso il presidio ospedaliero di Palmi dell'unità sanitaria locale n. 26. (Concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 42 del 20 febbraio 1986).

Sia nel titolo che nell'estratto del concorso citato in epigrafe dove è scritto: «... collaboratore - *infermiere professionale* ...», leggasi: «... collaboratore (*tecnico di cardiologia) ...*».

86A1686

REGIONE VENETO

Errata-corrige al concorso ad un posto di veterinario dirigente presso l'unità sanitaria locale n. 14. (Concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 37 del 14 febbraio 1986).

Si comunica che il concorso citato in epigrafe non deve intendersi come «pubblico concorso, per titoli ed esami,» bensì come «concorso per soli titoli, riservato ai sensi dell'art. 69, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e della legge regionale del Veneto 6 settembre 1983, n. 50».

86A1720

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
S.S. Appia Km. 258
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Itàlia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	**L.**	**90.000**
- semestrale	**L.**	**50.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	**L.**	**180.000**
- semestrale	**L.**	**100.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**L.**	**20.000**
- semestrale	**L.**	**12.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**L.**	**75.000**
- semestrale	**L.**	**40.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**L.**	**20.000**
- semestrale	**L.**	**12.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	**L.**	**285.000**
- semestrale	**L.**	**160.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L.**	**600**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**25.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L.**	**2.500**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	**L. 1.000**	**1.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700,** per l'Africa **L. 1.600,** per le Americhe **L. 2.000,** per l'Asia **L. 1.600,** per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**82.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221